

Provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate.

Art. 4

(1)(2)

Gli stessi contributi di cui all' art. 2 possono essere concessi ai produttori agricoli singoli od associati per l' impianto di frutteti razionali secondo criteri di specializzazione e di concentrazione degli impianti stessi in zone ritenute idonee a tali colture.

In particolare saranno favoriti gli impianti delle specie e delle varietà per le quali si prospettano favorevoli condizioni di mercato e la sostituzione di vecchi impianti.

Analogo contributo può essere altresì concesso ai produttori agricoli singoli od associati e agli Enti ed Istituti di cui all' art. 2, quinto comma, per l' istituzione di vivai e di campi di piante madri, purché essi siano effettuati con materiale selezionato, su attestazione degli organi tecnici dell' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana.

Detti contributi, riferiti alle spese di primo impianto, possono essere estesi alle necessarie strutture.

Note:

1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilità svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.